

Regolamento relativo al rilascio delle concessioni di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio comunale fiorentino (ex art. 381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Art. 1. - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di spazi sosta personalizzati per invalidi che dimorano stabilmente nel Comune di Firenze o hanno specifiche esigenze correlate all'attività lavorativa, svolta in modo continuativo, sul territorio comunale.

Art. 2. - Concessionari

Lo spazio sosta può essere concesso a coloro che contemporaneamente:

- a. sono titolari di un "contrassegno invalidi" rilasciato a norma dell'art. 381 D.P.R. 495/1992, comma 2;
- b. non abbiano disponibilità di uno spazio di sosta fruibile in area privata;
- c. presentino particolari condizioni di invalidità (rif. comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992);
- d. abbiano necessità di recarsi con continuità in prossimità dallo spazio sosta richiesto in quanto dimorano abitualmente o per motivi di lavoro;
- e. dispongano di un autoveicolo di proprietà del richiedente stesso o di un parente di 1° o 2° grado o affine di 1° grado;

Tutte le condizioni di cui sopra devono essere presenti e documentate al momento della richiesta.

Art. 3. - Iter procedurale e tempi

Competente dell'istruttoria e del rilascio è l'ufficio individuato dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'istruttoria sarà composta dalle seguenti fasi:

- attività di sportello con ricezione delle istanze con la documentazione a corredo;
- esame della documentazione;
- verifica tecnica con sopralluogo sulla fattibilità della realizzazione dello stallo di sosta;
- conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza con diniego motivato o concessione dello spazio sosta invalidi personalizzato;
- Creazione dello spazio sosta mediante apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento;

Art. 4. - Modalità di richiesta per il rilascio delle concessione

Il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

- a. istanza redatta in carta semplice o su apposita modulistica all'uopo approntata, indirizzata al Sindaco, in cui il dichiarante dovrà precisare, oltre alle proprie generalità, di non possedere un garage idoneo, né posto macchina o la disponibilità di uno spazio di sosta in area privata;
- b. fotocopia del contrassegno invalidi con validità illimitata (permanente);
- c. fotocopia del libretto di circolazione dell'auto di proprietà del richiedente o di un parente di 1° o 2° grado o affine di 1° grado;

- d. documentazione sanitaria attestante espressamente l'invalidità di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992 e s.m.i., rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
- e. documentazione con cui si dimostri la necessità di recarsi con continuità in prossimità dello spazio sosta richiesto in quanto dimora o luogo di lavoro abituale (es. autocertificazione residenza, contratto di affitto, contratto di lavoro).

La mancanza anche di un solo documento sopra elencato comporterà l'impossibilità di dare avvio al procedimento amministrativo

Art. 5. - Limiti al rilascio

Nell'ambito del territorio del Comune di Firenze potrà essere concesso un solo spazio sosta assegnato per ogni titolare di contrassegno invalido che ne farà richiesta, in possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 2 del presente Regolamento. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del succitato Art. 2, potrà essere eventualmente valutata la concessione di un secondo posto assegnato solo per casi particolari che, a seguito di esame di documentata istanza, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio del Sindaco.

Art. 6. - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi

La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle risorse disponibili per la manutenzione della segnaletica.

Art. 7. - Modifica della concessione

In caso di variazione della residenza del concessionario all'interno del comune di Firenze, dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio preposto per il trasferimento dello spazio di sosta. L'ufficio verificherà, a seguito di sopralluogo, la fattibilità del progetto.

In caso positivo l'ufficio predisporrà nuovo provvedimento, revocando contestualmente il precedente, per l'istituzione dello spazio nelle immediate vicinanze della nuova abitazione del richiedente provvedendo nei tempi tecnici alla realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale (comma 6° dell'art. 381 D.P.R. 495/1992).

In caso negativo ne sarà, comunque, data comunicazione scritta agli interessati.

Art. 8. - Revoca della Concessione

La Concessione sarà revocata, nei seguenti casi:

- a. decesso dell'intestatario;
- b. trasferimento della residenza in altro comune;
- c. ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale;
- d. perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dell'Art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui si verifichi uno o più casi sopra descritti, il titolare della concessione (o curatore/tutore o erede dello stesso) è obbligato ad inviare apposita comunicazione scritta. L'ufficio preposto di cui all'art. 3 provvederà alla revoca della Concessione.

L'iter di revoca potrà essere avviato d'ufficio anche sulla base di segnalazioni concernenti i casi di cui sopra, dopo apposita istruttoria. In questo caso si invierà una comunicazione di avvio del procedimento al titolare interessato (o curatore/tutore o erede dello stesso).

A seguito della revoca, dopo 30 giorni, l'amministrazione comunale a proprie spese procederà alla cancellazione dello spazio sosta.